

Modello di Organizzazione , Gestione e Controllo

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE , GESTIONE E
CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

STRUTTURA

- PARTE GENERALE

- PARTE SPECIALE "A" – CODICE ETICO

- PARTE SPECIALE "B" – ORGANISMO DI VIGILANZA

- PARTE SPECIALE "C" – ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

- PARTE SPECIALE "D" – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- PARTE SPECIALE "E" – SISTEMA SANZIONATORIO

- PARTE SPECIALE "F" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- PARTE SPECIALE "G" – REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO

- PARTE SPECIALE "H" – REATI SOCIETARI

- PARTE SPECIALE "I" – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- PARTE SPECIALE "L" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- PARTE SPECIALE "M" – REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

1.2 AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

2. SANZIONI APPLICABILI

3. MODELLO ADOTTATO DA PwC SpA

3.1 MOTIVAZIONI DI PwC SpA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.2 FINALITÀ DEL MODELLO

3.3 COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

3.3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

3.3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI REATI E DELLE CONSEGUENTI ATTIVITÀ CORRETTIVE

3.3.3 STRUTTURA DEL MODELLO

3.3.4 PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO

4. CODICE DI COMPORTAMENTO

5. CODICE ETICO

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

7. FORMAZIONE E INFORMATIVA

7.1 PERSONALE DIRIGENTE E CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

7.2 ALTRO PERSONALE

PARTE GENERALE

7.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI

7.4 INFORMATIVA A SOGGETTI TERZI CHE HANNO RAPPORTI CONTRATTUALI CON PWC SPA

8. SISTEMA SANZIONATORIO

9. VERIFICHE PERIODICHE

10. AREE A RISCHIO

11. SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI

12. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

13. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

14. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO

15. REATI SOCIETARI

16. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

17. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

18. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

19. REATI TRANSAZIONALI

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300", entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate "Enti"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

- a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:
 1. persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);
 2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;
- b) la tipologia di reati prevista dal Decreto, ed in particolare:
 - 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare:
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

PARTE GENERALE

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- 2) I reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo, di cui all'art. 25-bis del Decreto, ovvero:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- 3) I c.d. "reati societari" così come configurati dall'art. 25-ter del Decreto, ovvero:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624);
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

PARTE GENERALE

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- 4) I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, così come configurati dall'art. 25-quater del Decreto, ovvero:
- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
 - Reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- 5) I delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall'art. 25-quinquies del Decreto, ovvero:
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
- 6) I reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come previsti nell'art. 25-sexies del Decreto, ovvero:
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading")
 - abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping")
 - abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "tuyautage")
 - manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
- 7) Il reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 385 bis) come previsto dall'art. 25-quater.1 del Decreto.

PARTE GENERALE

8) I c.d. reati transnazionali,¹, ovvero:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si segnala che in data 25 agosto 2007 è entrata in vigore la Legge 3 agosto 2007 n. 123 in tema di sicurezza sul lavoro. L'articolo 9 di detta Legge aggiunge l'articolo 25-septies al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in tema di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissimi, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 e 590, terzo comma, c.p.). La società stà già ottemperando agli obblighi di questa legge e valuterà eventuali modifiche al Modello non appena saranno note le linee guida emesse dalle Associazioni di categoria.

In estrema sintesi il Decreto prevede dunque che qualora uno dei suddetti soggetti ponga in essere uno degli elencati reati, agendo nell'interesse od a vantaggio dell'Ente (e non anche quando abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi), quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

1.2 AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente" prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

¹ Semprechè detti delitti rientrino nella definizione dell'art. 3 della legge n. 146 del 16 marzo 2006 e possano essere definiti reati transnazionali. Pertanto dovrà essere coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché dovranno essere stati:

- a) commessi in più di uno stato;
- b) ovvero commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero commessi in uno Stato, ma in essi sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato.

PARTE GENERALE

- i. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ii. abbia affidato, ad un organo interno all'Ente (di seguito Organismo di Vigilanza o, brevemente OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di farne curare l'aggiornamento;
- iii. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito fraudolentemente;
- iv. non vi sia stato omissivo od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto ii. che precede.

L'art. 7 del Decreto "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente" prevede, inoltre, che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, comunque, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede ancora che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

PARTE GENERALE

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere redatti sulla base di codici di comportamento elaborati da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 2001.

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie;
- ii. sanzioni interdittive;
- iii. confisca;
- iv. pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 25-quater e 25-quinquies del Decreto, concernono:

- a) l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati di cui al Decreto.

Inoltre, non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3. MODELLO ADOTTATO DA PRICEWATERHOUSE COOPERS SPA

PricewaterhouseCoopers SpA (di seguito in breve "PwC SpA"), al fine di uniformarsi a quanto disposto con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e al fine di sempre più assicurare

PARTE GENERALE

condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha ritenuto necessario adottare un Modello di Organizzazione e di Gestione (di seguito “Modello”).

Il Modello adottato tiene presente la particolare forma organizzativa di PwC SpA, la sua struttura gerarchica e la distribuzione dei poteri e degli incarichi all'interno della Società stessa. Deve altresì considerarsi che PwC SpA fa parte di un Network internazionale che porta sovente ad interazioni tra le varie società dello stesso.

In particolare occorre fare riferimento alla Società Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers Srl (di seguito per brevità SAP) che svolge specifiche attività di supporto per PwC SpA, e segnatamente:

- servizi amministrativi e finanziari (contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, gestione delle anagrafiche, pratiche legali per recupero crediti, tesoreria, adempimenti fiscali e societari, controllo e liquidazione note spese dipendenti, gestione contabile auto aziendali, gestione amministrativa contratti di locazione, assistenza contrattuale, rapporti con Agenzia delle Entrate ed Uffici Pubblici in genere) servizi di amministrazione del personale (elaborazione cedolini, rilevazione costi del personale, adempimenti fiscali);
- servizi di controllo di gestione (supporto nella redazione del business plan, supporto nel processo di budget, monitoraggio dell'andamento aziendale e analisi scostamenti, reporting direzionale, analisi costi e ricavi, monitoraggio dei crediti);
- servizi di information technology (gestione servizi Lotus Notes, gestione architetture groupware, presidio accesso ai sistemi, gestione formazione informatica, gestione piano di sicurezza IT, definizione procedure IT, verifiche della normativa e delle policy di network, gestione acquisti materiale informatico e controllo costi correlati, presidio distribuzione software, gestione della connettività aziendale, gestione delle infrastrutture informatiche, gestione della telefonia, manutenzione sito internet ed intranet, gestione delle comunicazioni IT, gestione del parco PC, supporto agli utenti sull'informatica individuale, analizzare, sviluppare e mantenere le applicazioni aziendali);
- servizi Human Resources (supporto alla selezione del personale, supporto all'attività di recruitment, predisposizione del piano di budget del personale, gestione del processo di salary review, gestione contratti HR, comunicazioni e richieste agli enti in ambito HR, gestione delle attività di exchange del personale da e per l'estero, recruitment diretto su paesi esteri, definizione del piano di budget per la formazione e monitoraggio dei relativi costi, predisporre le sessioni di training per il personale, definire i contenuti per le attività di formazione, coordinare ed autorizzare i corsi di lingue, gestire la copertura dei rischi relativi il personale, gestire le tematiche giurisprudenziali dei soci, fornire reportistica HR, monitorare gli sviluppi normativi in ambito del personale, gestire i contenziosi giurislavoristici, gestione dei contratti con i collaboratori esterni, definizione dei percorsi di carriera e di performance appraisal, analisi del turnover e monitoraggio del grado di soddisfazione del personale);
- servizi di compliance officer (verifica insussistenza cause di incompatibilità e di indipendenza, D.L. 58/98 (Legge Draghi) e ex. Art. 2409 bis c.c., predisposizione informativa CONSOB, verifica corretta apertura codici incarichi, gestione delle tematiche antiriciclaggio e Market Abuse)

PARTE GENERALE

- servizi di office management (gestione di servizi di reception, centralino, posta e accessi alla sede di Milano, gestione del magazzino, dell'archivio e della logistica, gestione del personale di supporto, gestione delle problematiche di sicurezza sul lavoro – D.lgs 626/94);
- servizi di independence & risk management (sviluppo direttive e procedure relativamente a tematiche di indipendenza e gestione del rischio, monitorare il rispetto delle procedure e degli standard di riferimento, supportare i servizi professionali per le problematiche di gestione del rischio e di indipendenza);
- servizi di acquisti (controllo e selezione fornitori, gestione trattative e definizione accordi, predisposizione ordini di acquisto, controllo evasione ordini);
- servizi di marketing (coordinare le attività di marketing e organizzazione degli eventi, gestire la banca dati con le informazioni sui clienti, individuare le opportunità di business, supportare i responsabili dei servizi professionali nell'emissione delle offerte, definire i target ed il piano delle iniziative di marketing)
- servizi di comunicazione (attività di comunicazione esterna e rapporti con gli organi di stampa, gestione della comunicazione, predisposizione del budget delle sponsorizzazioni e dei convegni)

ed alla Società PricewaterhouseCoopers Advisory Srl (di seguito per brevità PwC Advisory) che collabora con PwC SpA in alcune attività connesse alla partecipazione alle gare pubbliche.

Tratto caratteristico che distingue PwC SpA da altre società di capitali è la circostanza che l'oggetto sociale della medesima sia la revisione e l'organizzazione contabile di aziende. La Società può inoltre svolgere tutte le attività che le norme vigenti prevedono possano essere eseguite da una società di revisione (ivi inclusi il controllo contabile, la redazione di pareri, perizie, valutazioni, indagini di natura contabile o amministrativa, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria), nonché compiere tutti gli atti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti delle norme applicabili.

Tale specifica peculiare previsione comporta, quale corollario, che i soci della medesima, oltre ad essere meri titolari dei titoli azionari, siano obbligati all'esecuzione di quelle prestazioni accessorie miranti al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'art. 7 dello Statuto della Società prevede che i Soci siano tenuti allo svolgimento di alcune attività obbligatorie consistenti nella firma dei documenti conclusivi (in particolare relazioni, pareri e simili) delle attività di revisione, organizzazione contabile, controllo contabile, nonché di tutte le attività rese a favore dei clienti della Società rientranti nell'ambito di quelle che possono essere svolte da una società di revisione ai sensi di legge, e nella firma dei documenti conclusivi degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria, ivi inclusa – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la predisposizione della relazione giurata di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti prevista dagli articoli 2343 e 2465, Codice Civile.

Nell'ambito di tali prestazioni ciascun socio potrà quindi relazionarsi con clienti, terzi e Pubbliche Amministrazioni, assumendo e svolgendo i mandati ricevuti, secondo quanto previsto dalle procure conferitegli (cfr. Parte Speciale C: Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe).

Sebbene i soci non ricevano alcun compenso a fronte dell'obbligo di svolgere dette attività obbligatorie a favore della Società e sebbene le stesse vengano svolte nel doveroso, preciso rispetto

PARTE GENERALE

delle norme di legge e dunque altresì, del Modello e delle disposizioni di cui al Decreto, nonché delle regole deontologiche ed in piena autonomia, è comunque evidente come nell'assetto societario vi possa essere contiguità fra interesse della Società ed interesse del Socio nel reperimento e nell'assunzione di mandati.

Di qui la necessità di prevedere nel Modello, diversamente da altre compagini societarie, specifiche previsioni che sottopongono a verifica e controllo la condotta dei singoli Soci nello svolgimento delle ricordate prestazioni accessorie.

3.1 MOTIVAZIONI DI PwC SpA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PwC SpA ritiene che l'adozione di un Modello, in linea con le prescrizioni del Decreto, unitamente alla contemporanea emanazione ed adozione di un Codice Etico, e di un già vigente Codice di Comportamento, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i soci, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori di PwC SpA e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, soggetti terzi che intrattengano rapporti contrattuali con PwC SpA ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira PwC SpA nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare l'adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di PwC SpA anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire a PwC SpA di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

PwC SpA ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto, nonché dalle Linee Guida di Confindustria e Confcommercio in quanto applicabili.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto all'art. 6, comma 1, lett. a), il presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione, o dal Comitato Esecutivo, ove nominato, di PwC SpA (di seguito congiuntamente "Organo Amministrativo"); detto Organo Amministrativo provvede altresì a nominare le persone fisiche che assumono le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Decreto art. 6, comma 1, lett. b), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di provvedere a farne curare l'aggiornamento all'Organo Amministrativo, ovvero ad un suo membro munito dei necessari poteri.

3.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da PwC SpA si fonda su di un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che, nella sostanza:

PARTE GENERALE

- a) individuano le aree di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - i) un sistema normativo composto da:
 - a. un Codice di comportamento ed un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
 - b. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
 - ii) un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - iii) la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- d) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché affidano allo stesso il compito di verificarne la diffusione ai Soci, al personale di PwC SpA ed ai collaboratori esterni e/o Soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con la stessa.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- i) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- ii) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di PwC SpA, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di PwC SpA;
- iii) ribadire che PwC SpA non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui PwC SpA si attiene.

3.3 COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

Successivamente alla pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto, PwC SpA ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello.

A tal fine PwC SpA ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, il tutto in linea con le prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria e Confcommercio in quanto applicabili.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato alla individuazione delle aree a rischio, e sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state quelle di seguito indicate.

3.3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa, delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati con i responsabili aziendali ed i loro collaboratori, e dall'esame dei flussi di dati e di informazioni interne a PwC SpA relative allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto.

3.3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI REATI E DELLE CONSEGUENTI ATTIVITÀ CORRETTIVE

Sulla base delle informazioni acquisite durante i colloqui e successivamente alla individuazione delle aree ed attività a rischio reato, sono state individuate le principali modalità di realizzazione dei reati unitamente, per le aree oggetto di analisi, ai più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché ai controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio.

I risultati delle attività di cui ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 traggono origine da un'attenta analisi svolta, la cui documentazione è conservata a cura dell'Organismo di Vigilanza.

3.3.3 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello come predisposto a seguito della attività descritta ai punti 3.3.1 e 3.3.2 che precedono, si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" relative a: (i) Codice Etico; (ii) Organismo di Vigilanza; (iii) articolazione dei poteri e sistema delle deleghe vigente in PwC SpA; (iv) struttura organizzativa; (v) sistema sanzionatorio, nonché (vi) reati contro la Pubblica Amministrazione, (vii) reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo, (viii) reati societari, (ix) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (x) delitti

PARTE GENERALE

contro la personalità individuale, (xi) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse “Parti Speciali”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di periodici aggiornamenti. Inoltre, la dinamica sociale e l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessaria la integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

In considerazione di quanto sopra, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l’Organo Amministrativo di PwC SpA ovvero un suo organismo munito dei necessari poteri provveda ad operare simili aggiornamenti delle singole “Parti Speciali” e simili integrazioni del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

3.3.4 PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, PwC SpA – in conformità con le proprie politiche aziendali – ritiene opportuno procedere all’adozione del Modello con delibera del proprio Organo Amministrativo.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo amministrativo” in conformità con la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dell’Organo Amministrativo di PwC SpA oppure di un suo organismo munito dei necessari poteri.

4. CODICE DI COMPORTAMENTO

PwC SpA, con delibera del Comitato Esecutivo del 23 gennaio 2003, ha adottato un Codice di Comportamento “Il Nostro Codice di Comportamento Professionale - Il modo in cui operiamo” quale documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, valori che i soci, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano ad osservare ed a far osservare, nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, illustrando e prevedendo altresì quelle condotte e quei comportamenti cui i predetti soggetti dovranno attenersi, per il raggiungimento dei sopra indicati valori ed obiettivi.

A tal fine il Codice di Comportamento mira a raccomandare, promuovere e/o vietare il compimento di determinati comportamenti in particolar modo da parte dei propri soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori per il rispetto dei suddetti principi generali, integrando il comportamento che i destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi penali e civili vigenti, nonché degli eventuali obblighi previsti dalla applicabile contrattazione collettiva ed individuale.

PARTE GENERALE

5. CODICE ETICO

Con l'approvazione, da parte dell'Organo Amministrativo, del Codice Etico (cfr. Parte Speciale "A"), costituente la sintesi dei valori cui si ispira l'azione di PwC SpA, la Società rispetta il disposto del D.Lgs. 231/01 in tema di valida adozione di un modello di Organizzazione e Gestione.

Detto documento rappresenta la summa dei valori in cui PwC SpA si riconosce e che la caratterizzano, ai quali si attiene nell'espletamento della propria attività, e la cui osservanza è imprescindibile per l'affidabilità, la reputazione e l'immagine della PwC SpA stessa, e che i soci, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si impegnano ad osservare ed, in via indiretta, a far osservare ai fornitori ed ai soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con PwC SpA.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo Amministrativo di PwC SpA ha individuato l'Organismo di Vigilanza, regolandone la composizione, le funzioni, i poteri e le responsabilità nella Parte Speciale "B" che costituisce parte integrante del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà operare:

- in via continuativa adoperandosi per la formazione ed informazione del personale attraverso il costante monitoraggio che si espliciterà in vigilanza, consulenza, revisione e aggiornamento;
- in via successiva, in caso di commissione di un reato analizzando le cause e le circostanze della commissione.

7. FORMAZIONE E INFORMATIVA

Ai fini della efficacia del Modello, PwC SpA ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei propri soci, amministratori e dipendenti che dei collaboratori esterni e soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con PwC SpA. Detto obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali rientranti nelle categorie anzidette, siano esse già presenti in azienda o siano di futuro inserimento. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'attività di formazione ed informazione è curata dal Responsabile Learning & Development, il quale gestisce tali attività in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

Tutti i nuovi assunti ricevono, assieme alla lettera di assunzione, un'informativa in merito al Decreto ed al Modello adottato da PwC SpA.

Sul sito Intranet della Società è inoltre dedicata una specifica sezione all'argomento, sezione che viene aggiornata periodicamente a cura della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

PARTE GENERALE

Sono inoltre previste, a seguito di eventuali aggiornamenti del Decreto e/o modifiche del Modello, adottato da PwC SpA, adeguate comunicazioni a tutti gli interessati nonché all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la formazione specifica e l'informazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

7.1 SOCI , PERSONALE DIRIGENTE E CON FUNZIONI DI R APPRESENTANZA

La formazione dei Soci, degli Amministratori, del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza dell'ente avviene sulla base di un corso iniziale e di corsi di aggiornamento periodici, cui parteciperanno di volta in volta tutti i neo assunti con la qualifica di dirigente o dotati di poteri di rappresentanza e i neo promossi a tali qualifiche. Tutti i partecipanti dovranno rilasciare formale attestazione della partecipazione ai suddetti seminari di formazione.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, il Responsabile della Funzione Learning & Development in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare la diffusione del Modello.

I soggetti destinatari saranno tenuti a rilasciare alla PwC SpA una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

7.2 ALTRO PERSONALE

La formazione della restante tipologia di personale avverrà sulla base di:

- una nota informativa interna,
- un'informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- per il personale "professional" tramite apposite sessioni formative all'interno dei corsi di formazione periodici cui tutto il personale partecipa almeno una volta all'anno;
- per il personale di supporto (segretarie, addetti ufficio posta ecc.) tramite appositi seminari di informazione da tenersi almeno una volta all'anno.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, il Responsabile della Funzione Learning & Development in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare la diffusione del Modello.

I soggetti destinatari saranno tenuti a rilasciare alla PwC SpA una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

7.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI

Dovranno essere forniti ai collaboratori esterni a PwC SpA (free lance, consulenti, attuari, ecc.) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da PwC SpA sulla base del Modello.

PARTE GENERALE

Tutti i rapporti di collaborazione con soggetti esterni a PwC SpA saranno redatti per iscritto utilizzando apposita contrattualistica standard e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri. La contrattualistica utilizzata conterrà specifiche clausole che consentono a PwC SpA la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali a fronte di violazioni del Modello e/o del Codice Etico commesse dai suddetti collaboratori.

Ai fini di una adeguata attività di informativa, il Responsabile della Funzione Human Resource in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare la diffusione del contenuto del Modello ai collaboratori esterni.

I soggetti destinatari saranno tenuti a rilasciare a PwC SpA una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

7.4 INFORMATIVA A SOGGETTI TERZI CHE HANNO RAPPORTI CONTRATTUALI CON PwC SpA

Dovranno essere forniti alle controparti contrattuali di PwC SpA, che non siano clienti della stessa, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da PwC SpA sulla base del Modello.

Ai fini di una adeguata attività di informativa, il Responsabile della Funzione Human Resource in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare la diffusione del contenuto del Modello sempre mediante le modalità di cui sopra.

Nell'ottica di un ulteriore rafforzamento dei propri principi di trasparenza, PwC SpA provvede inoltre a fornire a tutti i propri clienti un'informativa in cui si dichiara sia l'adozione del presente Modello sia l'adeguamento alle previsioni di cui al Decreto.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

L'applicazione delle sanzioni determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da PwC SpA in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, PwC SpA si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

1. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;

PARTE GENERALE

2. individua esattamente le sanzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
3. prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio.

PwC SpA ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "E".

9. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: continuativamente l'Organismo di Vigilanza procederà ad una verifica degli atti, e dei contratti di maggiore importanza conclusi in aree di attività riconosciute a rischio;
2. verifiche delle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, dei fatti considerati a rischio, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto anche con interviste a campione.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzia le problematiche riscontrate e individui le azioni correttive da intraprendere.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle specifiche professionalità di collaboratori e professionisti esterni, i quali dovranno agire sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza secondo le modalità dallo stesso determinate, riferendo all'Organismo di Vigilanza stesso i risultati del proprio operato.

10. AREE A RISCHIO

A seguito dell'attività di cui ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 che precedono, le aree a rischio di reato rilevanti ai sensi del Decreto sono state identificate in quelle interessate nei processi sensibili di cui alle Parti Speciali che seguono.

Le aree di attività di PwC SpA, con particolare attenzione a quelle ritenute a rischio di commissione di reato, saranno costantemente monitorate ed aggiornate dall'OdV secondo le modalità delineate.

PARTE GENERALE

11. SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI

Il sistema delle deleghe e dei poteri di PwC SpA che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione della Società è riportato nella “Parte Speciale C: Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe”.

Il principio cui PwC SpA ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

Infatti, principi ispiratori del sistema sono:

- la tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti (tale informazione è realizzata anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con PwC SpA);
- le dichiarazioni annuali con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l’assenza di conflitti di interesse;
- la verifica periodica dell’adeguatezza del sistema delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell’organigramma della società.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all’atto di conferimento della procura, contenente il richiamo al Modello, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.

12. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di PwC SpA, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è richiamata nella “Parte Speciale D: Struttura organizzativa” e rappresenta la mappa delle aree aziendali della Società e delle funzioni a ciascuna di esse attribuite, con l’indicazione dei responsabili della funzione medesima per ciascun settore.

13. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte da PwC SpA in merito a quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del Decreto è riportata nella “Parte Speciale F: Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

14. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO

Una descrizione delle attività di analisi di PwC SpA in merito a quanto disciplinato dall’art. 25-bis del Decreto è riportata nella “Parte Speciale G: Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo”.

PARTE GENERALE

15. REATI SOCIETARI

Una dettagliata descrizione delle attività di analisi di PwC SpA in merito a quanto disciplinato dall'art. 25-ter del Decreto è riportata nella "Parte Speciale H: Reati societari".

16. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Una descrizione delle attività di analisi di PwC in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 - quater del Decreto è riportata nella "Parte Speciale I: Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico".

17. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Una descrizione delle attività di analisi di PwC SpA in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 - quinquies del Decreto è riportata nella "Parte Speciale L: Delitti contro la personalità individuale."

18. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Una descrizione delle attività di analisi di PwC SpA in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 - sexies del Decreto è riportata nella "Parte Speciale M: reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato."

19. REATI TRANSAZIONALI

Per questi reati, l'analisi e la definizione della relativa Parte Speciale del presente Modello saranno predisposte non appena le Associazioni di categoria avranno emanato le relative linee guida e sarà pertanto possibile valutare da parte di PwC SpA l'effettiva rilevanza di detta fattispecie rispetto alla propria attività di impresa.

Si precisa comunque che, per quanto riguarda la materia dell'antiriciclaggio, PwC SpA ha posto in essere ed attuate le procedure volte all'adempimento degli obblighi di legge posti a proprio carico.